

148/3-11

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

13 DICEMBRE 2011

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **13 Dicembre 2011**, alle ore **21,15** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, FURNARI, GENINATTI TOGLI, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE .**

In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BOSTICCO, DONNA e GRASSANO**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. REVOCA ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. REVOCA ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

Il Presidente VALLE di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione MAGGIORA riferisce:

La Divisione Servizi Tributarî e Catasto con nota del 22 novembre 2011 prot. N. 28383 – I 4-1-05, pervenuta alla Circoscrizione il 22 novembre 2011 prot. N. 15830 –TO 2-016/2 ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito a: “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario. Revoca ed approvazione nuovo testo”.

La partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;

- in particolare, l’art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i Comuni e l’Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai Comuni che contribuiscono all’accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% dell’importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze via via emanati;
- successivamente, l’art. 18, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all’accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai Comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all’art. 44 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso art. 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (“Federalismo Municipale”), art. 2, comma 10, ha disposto l’ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai

Comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei Comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;

- l'art. 18 del decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, ha disposto, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio Tributario;
- infine, l'art. 1, commi 12-bis e 12 quater, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100%, a condizione che il Comune istituisca il Consiglio Tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai Comuni nell'ambito del patto di stabilità interno mediante l'utilizzo della cosiddetta "Robin Tax".

Considerato che:

- la norma originaria istitutiva del Consiglio Tributario è il decreto legislativo luogotendenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:
 - a) l'art. 2 del decreto legislativo luogotendenziale prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio Tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;
 - b) l'art. 30 prevedeva che "con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative ai Consigli Tributarî"; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;
 - c) l'art. 8 attribuiva al Consiglio Tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l'art. 9 attribuiva al Consiglio Tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso.
- il Ministero delle Finanze, con Circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il

funzionamento dei Consigli Tributari, non avendo il D.Lgs. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'art. 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle Finanze i Comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli Tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli Enti Locali;

- il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) attribuisce al Comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'art. 7 prevede che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, attribuisce, altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli Enti Locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

Visto che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività di impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come “enti non commerciali”, appaiono svolgere attività lucrative;
- urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del Comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali);
- residenze fittizie all'estero; relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengono l'effettivo domicilio nel comune;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

Ricordato che il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità

contributiva in forza:

- dell'art. 83, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che "al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'art. 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
- dell'art. 83, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che "in attuazione della previsione di cui all'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni segnalano all'Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione del reddito di cui siano a conoscenza".

Preso atto che il Comune di Torino ha da tempo attivato con l'Agenzia delle Entrate una collaborazione concretizzata con il Protocollo di intesa del 8 luglio 2008, in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 2008 04208/013 di pari data, cui sono seguiti specifici accordi tra i quali la convenzione del 22 maggio 2009 con la quale si sono approfondite le tematiche relative alle segnalazioni qualificate e si è costituito un gruppo di lavoro di natura tecnica con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Dato atto che la Città di Torino ha istituito il Consiglio Tributario ed ha approvato il Regolamento per il suo funzionamento (deliberazione di Consiglio Comunale n. 1166 del 22 luglio 1977 e s.m.i.).

Ritenuto che tale Regolamento vada revisionato perché non più attuale ed impossibilitato a funzionare a causa della mancata attuazione della disciplina contenuta del D. Lgs. n. 77 del 1945.

Ritenuto che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere:

- la partecipazione al Consiglio Tributario di tutti i Direttori comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007;
- di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio Tributario, i rappresentanti dell' Agenzia delle Entrate, dell' Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell' INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.

In merito all'espressione del parere in data 1° dicembre 2011 si è svolta la sessione della I^a Commissione per esaminare il provvedimento relativo al “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario. Revoca ed approvazione nuovo testo”.

Durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto pertanto la I^a Commissione propone di esprimere **parere favorevole** al “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario. Revoca ed approvazione nuovo testo” (Allegato 1) a condizione che l'Amministrazione Comunale riconosca alle Circoscrizioni una percentuale della quota di compartecipazione ai tributi erariali, disposta dall'art. 1, commi 12 bis e 12 quater del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito dalla Legge del 14.09.2011 n. 148, in ragione dell'attività svolta dalle Circoscrizioni in contrasto all'evasione fiscale.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l' altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere favorevole** al “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario. Revoca ed approvazione nuovo testo” a condizione che l'Amministrazione Comunale riconosca alle Circoscrizioni una percentuale della quota di compartecipazione ai tributi erariali, disposta dall'art. 1, commi 12 bis e 12 quater del Decreto Legge 13.08.2011 n.

138, convertito dalla Legge del 14.09.2011 n. 148, in ragione dell'attività svolta dalle Circoscrizioni in contrasto all'evasione fiscale.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e Votanti	22
Voti favorevoli	22

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** al “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario. Revoca ed approvazione nuovo testo” a condizione che l'Amministrazione Comunale riconosca alle Circoscrizioni una percentuale della quota di compartecipazione ai tributi erariali, disposta dall'art. 1, commi 12 bis e 12 quater del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito dalla Legge del 14.09.2011 n. 148, in ragione dell'attività svolta dalle Circoscrizioni in contrasto all'evasione fiscale.